



**UNITÀ DI CRISI RESPONSABILE PER  
L'EPIDEMIA COVID-19**

- **AI CITTADINI,**
- **ALLA COMUNITA' AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA' ITALIANA DI ANCARANO,**
- **ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI ANCARANO,**
- **ALLE ASSOCIAZIONE E ORGANIZZAZIONI NELL'AMBITO DEL SOCIALE,**
- **AI PARTNER COMMERCIALI,**
- **AI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DATA: 30. 3. 2020  
NS. RIF.:

**OGGETTO: CORONA VIRUS – AVVISO N. 7**

Il comune di Ancarani continua ad attuare le misure adottate dal governo della Repubblica di Slovenia per contenere e controllare l'epidemia di SARS-CoV-2 (COVID-19).

**Oggi, 30 marzo 2020 sono entrati in vigore due decreti:**

**1. Il Decreto integrativo sul divieto temporaneo di vendita di merci e servizi ai consumatori nella Repubblica di Slovenia, prevede che l'acquisto di alimentari tra le 8 e le 10 è destinato esclusivamente ai gruppi vulnerabili: persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza. Gli anziani possono effettuare acquisti solamente durante questo orario.**

**2. Il decreto governativo sul divieto generale a titolo temporaneo di circolare e radunarsi in luoghi e superfici pubbliche nella Repubblica di Slovenia e il divieto di spostarsi in altri comuni, che prevede le seguenti limitazioni:**

**Fino a revoca gli spostamenti, l'accesso e il trattenimento in luoghi pubblici, mantenendo una distanza di sicurezza dalle altre persone, sono limitati a:**

- recarsi al lavoro e lo svolgimento di attività lavorative,
- lo svolgere attività economiche, agricole e forestali,
- attività volte a evitare pericoli imminenti per la salute, la vita e la proprietà,
- la tutela e il supporto alle persone che necessitano di sostegno oppure l'assistenza e la cura dei familiari,
- l'accesso alle farmacie, gli ambulatori sanitari e servizi sanitari,
- l'accesso a rappresentanze diplomatiche e consolari estere
- l'accesso ai servizi di emergenza,
- l'accesso ad attività connesse al funzionamento delle autorità giudiziarie,
- l'accesso ai servizi per le persone con disabilità,
- l'accesso a negozi di alimentari e la vendita diretta di prodotti agricoli,
- l'accesso alle drogherie,
- l'accesso alla vendita di prodotti medici, dispositivi medici e sanitari,
- l'accesso ai negozi per la vendita di alimenti per animali,
- l'accesso alla vendita e alla manutenzione di prodotti di sicurezza e di emergenza,
- l'accesso ai negozi di prodotti agricoli, compresi i macelli, ai negozi di sementi, mangimi e fertilizzanti,
- l'accesso alle stazioni di servizio,
- l'accesso a banche e uffici postali,
- l'accesso ai servizi di consegna, pulizia e igiene,
- l'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti urbani,
- l'accesso alle officine meccaniche, alle officine per la manutenzione di macchine e attrezzature agricole e forestali.

**Se i servizi sopra elencati non sono accessibili nel proprio comune di residenza, è consentito recarsi al comune vicino, accedendo al luogo più vicino dove tali servizi sono disponibili.**

**Nei luoghi pubblici chiusi in cui vengono forniti i servizi sopra indicati, è obbligatorio utilizzare una mascherina protettiva o di altro tipo per proteggere bocca e naso (sciarpa, foulard o altra protezione simile) che copra naso e bocca e guanti protettivi, è inoltre obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone.**

**Durante l'epidemia della malattia infettiva COVID-19, chi ha un domicilio fisso e uno temporaneo può trattenersi solamente presso un domicilio e non può cambiare o spostarsi tra i due domicili durante l'epidemia in corso.**

**L'accesso ai parchi pubblici e ai sentieri pedonali è consentito solamente nel proprio comune di residenza permanente o temporaneo.**

L'accesso alle aree pubbliche è consentito anche a:

- **gruppi di persone, se familiari o membri del nucleo familiare**, e se è possibile garantire una distanza di sicurezza tra questi gruppi,
- **gruppi di collaboratori fino a un massimo di cinque persone se condividono lo stesso mezzo di trasporto per recarsi al lavoro** o sono chiamati a svolgere compiti nell'ambito della Protezione civile.

**Per il controllo dell'attuazione del presente decreto sono competenti i servizi di ispezione e la polizia nell'ambito delle proprie competenze.**

L'unità di crisi COVID-19 invita i cittadini a continuare a rispettare rigorosamente i divieti e le restrizioni in vigore, contribuendo così a contenere l'epidemia del virus SARS-Cov-2. **RESTIAMO A CASA – proteggiamo noi stessi e i nostri cari!**

Ulteriori misure per prevenire la diffusione del virus saranno prontamente segnalate dal Comune di Ancarano. Si invita inoltre i cittadini a seguire regolarmente i media.

***Abbiate cura della vostra salute!***

**Comune di Ancarano**

Vicesindaca:

**Barbara Švagelj**



**Comune di Ancarano**

Sindaco:

**Gregor Strmčnik**



PUBBLICATO:

- Sito internet del Comune di Ancarano: [www.obcina-ankaran.si](http://www.obcina-ankaran.si),
- Bachecca del Comune di Ancarano – Ancarano centro,
- Profilo FB del Comune di Ancarano.

PER CONOSCENZA:

- Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento attività sociali, Settore salute e sanità, via posta elettronica,
- Comune di Ancarano, Amministrazione comunale, Dipartimento protezione civile, Settore tutela dalle calamità naturali e di altro tipo, soccorso e protezione; via posta elettronica,
- Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il soccorso, Centro informativo regionale Capodistria, via posta elettronica [izpostava.kp@urszr.si](mailto:izpostava.kp@urszr.si).

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO

Davčna št.: 71620176, Matična št.: 2482851000, TRR: IBAN SI56 0141 3010 0021 378, TEL: +386 (0)5 66 53 000, GSM: +386 (0) 31 556 798  
e-mail: [info@obcina-ankaran.si](mailto:info@obcina-ankaran.si), spletna stran: [www.obcina-ankaran.si](http://www.obcina-ankaran.si)